(6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto alla portata e all'impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che esse riguardano principalmente le autorità competenti.

(8) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(9) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) e ha espresso un parere il 1º giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni riguardanti i fornitori di servizi di crowdfunding che devono essere oggetto di scambio

La autorità competenti si scambiano le informazioni seguenti relative a un fornitore di servizi di crowdfunding:

a) informazioni generali e documenti relativi al fornitore di servizi di crowdfunding:

   i) il nome del fornitore di servizi di crowdfunding, l'indirizzo della sede principale o legale, informazioni di contatto, il codice LEI (identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 e i pertinenti estratti dai registri nazionali;

   ii) informazioni riguardanti i documenti costitutivi di cui il fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a disporre a norma della legislazione nazionale applicabile;

b) informazioni sulle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding fornite nell'ambito del processo di autorizzazione, che comprendono:

   i) il nome e il numero di identificazione personale, quest'ultimo se disponibile nello Stato membro pertinente;

   ii) informazioni sulle posizioni ricoperte da tali persone in seno al fornitore di servizi di crowdfunding;

c) informazioni necessarie per valutare l'onorabilità e l'idoneità delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding, incluse, se disponibili:

   i) informazioni sulla loro esperienza professionale;

   ii) le seguenti informazioni sulla loro reputazione:

      1) informazioni su precedenti penali o sanzioni amministrative o civili, nonché informazioni su indagini penali aperte nei confronti di tali persone in relazione a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, mediante un certificato ufficiale o altro documento equivalente conformemente al diritto nazionale, e una descrizione dettagliata di eventuali sanzioni civili o amministrative irrogate;

([3]) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

([4]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).